

ASSOCIAZIONE FOTOAMATORI

F. MOCHI

P.zza C. Battisti, 11/A

62025 MONTEVARCHI (AR)

**STATUTO SOCIALE
ASSOCIAZIONE FOTOAMATORI
FRANCESCO MOCHI APS**

llocco B. Se

**ASSOCIAZIONE FOTOAMATORI
F. MOCHI**

P.zza C. Battisti, 11/A
52025 MONTEVARCHI (AR)

**STATUTO SOCIALE
ASSOCIAZIONE FOTOAMATORI
FRANCESCO MOCHI APS**

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1) - L'Associazione e' denominata "ASSOCIAZIONE FOTOAMATORI FRANCESCO MOCHI APS".

Art. 2) - L'associazione ha sede in Montevarchi (Ar).

Art. 3) - L'Associazione ha durata illimitata.

STATUTO - REGOLAMENTI

Art. 4) - L'Associazione e' regolata dal presente Statuto, nonché dai Regolamenti approvati dall'Assemblea dei Soci ed opera ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche.

OGGETTO

Art. 5) - L'Associazione non ha fini di lucro e si mantiene completamente estranea a questioni di carattere politico, religioso e razziale.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; in particolare l'Associazione può tenere corsi di fotografia.

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; in particolare l'Associazione può organizzare, anche più volte all'anno, uno o più concorsi fotografici, per audiovisivi o similari.

L'Associazione in particolare è costituita allo scopo di favorire ed incrementare l'esercizio della fotografia fra i dilettanti, indirizzandola a forma di arte. In particolare potrà:

- Intensificare e favorire la partecipazione dei soci a mostre regionali e nazionali, sia in forma collettiva che a mezzo dei singoli soci;

ll. 26. B. De

- Incoraggiare la formazione gruppi in centri vicini ove esistano dilettanti isolati o presso raggruppamenti dopolavoristici sia industriali che commerciali.
- Promuovere disciplinare, migliorare iniziative intese a diffondere l'esercizio della fotografia;
- Affiliarsi ad organi federali riconoscendo gli statuti ed i regolamenti degli stessi nella parte relativa agli enti affiliati.
- Favorire rapporti di cooperazione e di reciprocità con le altre Associazioni italiane e straniere aventi interessi e finalità comuni;
- Organizzare con organi federali o con altre associazioni mostre, ovvero parteciparvi.
- Organizzare ricevimenti o festeggiamenti e riunioni di carattere culturale e ricreativo in occasione o meno di eventi istituzionali.
- Partecipare a qualsiasi tipo di società, ente o associazione che persegua finalità analoghe.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6) - L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all'associazione. E' tuttavia consentito, qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, previa delibera assembleare, assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

SOCI

Art. 7) - L'associazione si compone di un numero illimitato di aderenti. Possono aderire all'associazione tutti coloro che ne facciano espressa richiesta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 30 giorni dal loro ricevimento.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 8) - I soci si distinguono in:

- a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la costituzione dell' Associazione.
- b) Soci Ordinari sono coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza e sono in regola con il versamento delle quote sociali.
- c) Soci Sostenitori. Il Consiglio Direttivo può ammettere alla categoria dei soci Sostenitori quelle persone che in proprio o in qualità di legali rappresentanti pro-tempore di enti del Terzo settore o senza scopo di lucro effettuino rilevanti contribuzioni finanziarie

Il socio B. V. de

nell'interesse dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo valuta, caso per caso, se procedere all'ammissione.

d) Soci Onorari. Il Consiglio Direttivo può ammettere alla categoria dei soci onorari quelle persone che, in proprio o in qualità di legali rappresentanti pro-tempore di *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro, apportino all'Associazione, aiuto morale e di prestigio o il loro appoggio e la loro influenza per lo sviluppo della stessa. Il Consiglio Direttivo valuta, caso per caso, se procedere all'ammissione.

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento fra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione. Ciascun aderente, in particolare ha diritto di partecipare alla vita dell'associazione.

PAGAMENTI- DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 9) - L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art.10) - L'adesione all'associazione comporta, per l'associato maggiore di età, il diritto di voto in assemblea, incluse quelle aventi per oggetto "approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti, la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art.11) - Gli aderenti all'associazione devono provvedere al versamento delle seguenti quote:

- Quota di iscrizione, che deve essere versata dal nuovo aderente al momento dell'adesione all'associazione nella misura e secondo le modalità, stabiliti, annualmente, dal Consiglio Direttivo.
- Quota annuale, che deve essere versata, ogni anno, nella misura e secondo le modalità stabiliti, annualmente, dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti, a fondo perduto, ulteriori rispetto a quelli originari e quelli annuali.

I versamenti eseguiti al fondo dell'associazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi, come sopra indicati, per l'ammissione e l'iscrizione annuale.

La quota o il contributo non è trasmissibile né per atto tra vivi né mortis causa. Lo stesso inoltre, non è rivalutabile né ripetibile, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione.

Art.12) - Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione, di frequentare la sede sociale, di usufruire dei servizi e delle strutture dell'associazione secondo le modalità e le condizioni previste dal presente Statuto, dal regolamento interno ovvero dalle disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo, di eleggere ed essere eletti negli organi dell'associazione e di esaminare i libri sociali con preavviso scritto di almeno 15 giorni al presidente.

I soci effettivi possono invitare, saltuariamente, familiari ed amici al Circolo, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art.13) - I soci devono mantenere in ogni circostanza un contegno serio e dignitoso. Essi hanno l'obbligo di accettare e di eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Art. 14) - La qualifica di socio si perde per:

- recesso
- decadenza
- esclusione

Elaborato B. V. M.

Art. 15) - Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di recesso al Consiglio Direttivo. Il diritto di recesso può essere esercitato dal socio in qualsiasi momento ed ha effetto dopo decorso trenta giorni da quello in cui il Consiglio Direttivo ne ha notizia. In caso di giusta causa il recesso ha efficacia immediata.

Art. 16) - L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa ovvero quando non adempia in modo grave agli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti.

Il socio che, trascorso un mese dalle scadenze dei termini dei versamenti previsti, non abbia corrisposto le somme dovute, è invitato con lettera a mettersi in regola con i pagamenti. Trascorsi 15 (quindici) giorni il Consiglio Direttivo, accertata la morosità, potrà disporre l'esclusione del socio moroso.

I soci morosi non hanno diritto di frequentare la sede sociale finché perduri la morosità.

Art. 17) - La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito l'associato interessato.

La delibera deve essere comunicata allo stesso associato. Contro la delibera di decadenza o di esclusione, l'associato può ricorrere al giudizio dell'assemblea. In caso di ulteriore disaccordo si applica l'articolo del presente statuto che prevede la nomina del Collegio Arbitrale.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 18) - A carico del socio che commetta azioni contrarie all'onore, alla morale o al decoro, sia nella sede sociale che fuori, o la cui condotta abituale costituisca ostacolo al buon andamento della Associazione o che non osservi il presente Statuto, il Consiglio Direttivo, a seconda della gravità delle infrazioni, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) l'ammonizione scritta;
- b) la sospensione temporanea;
- c) la radiazione.

Di ogni provvedimento disciplinare dovrà essere data comunicazione all'interessato, il quale ha facoltà, entro otto giorni dalla notizia del provvedimento, di proporre reclamo scritto al Collegio Arbitrale. La presentazione del reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento disciplinare.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 19) - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo.

Art. 20) - L'elezione degli organi non può essere in nessun caso vincolata o limitata ed è diretta a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 21) - Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Art. 22) - L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

Art. 23) - L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;

all. 2 v. B. Mochi

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione tra cui anche l'eventuale regolamento assembleare;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art.24) - L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo di tutti gli aderenti.

Art.25) - La convocazione dell'assemblea avverrà sia a mezzo lettera a mezzo anche di posta elettronica che con avviso affisso nella sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio Direttivo dimissionario, ovvero, in caso di loro inadempienza, da parte di ogni socio che ne faccia richiesta.

L'avviso di convocazione deve obbligatoriamente riportare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata presso la sede dell'associazione.

Art.26) - L'Assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art.27) - Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia il Presidente, un Consigliere ovvero un dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre (3) deleghe.

Art.28) - Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Art.29) - Per l'approvazione dei regolamenti e le modifiche statutarie occorre la presenza dei tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione mentre in seconda convocazione occorre la presenza di un terzo dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per la deliberazione di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

Art.30) - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Aderente all'Associazione.

Art.31) - Le delibere devono constare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario della stessa.

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, al fine di garantire la massima diffusione.

Il 22.03.2022

Art.32) - Le votazioni dell'assemblea avverranno a scelta del Presidente dell'assemblea, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. Su richiesta della maggioranza semplice dei votanti il Presidente dovrà però indire la votazione a scrutinio segreto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.33) - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di tre a un massimo di sette membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

Art.34) - I Consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art.35) - In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione scegliendolo tra i non eletti alle precedenti elezioni partendo dal primo. Chi venga eletto in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso periodo residuo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

Art.36) - Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Art.37) - Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione elegge, nel proprio seno, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il tesoriere.

Art.38) - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso compete decidere su tutte indistintamente le operazioni sociali escluse soltanto quelle che sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri, oltre che al Presidente anche ad uno o più Consiglieri.

Senza derogare alle generalità dei poteri ad esso spettanti, il Consiglio Direttivo deve, fra l'altro:

- deliberare circa l'ammissione, l'esclusione, la decadenza, il recesso degli aderenti;
- adottare i provvedimenti disciplinari di ammonimento, di sospensione di radiazione;
- determinare l'ammontare quota di ammissione e di quella annuale;
- compiere tutte le operazioni finanziarie e di credito alle al raggiungimento degli scopi sociali, ivi incluso l'apertura di conti bancari attivi, i cui prelievi e/o altre disposizioni, potranno aver luogo esclusivamente con la firma, anche fra loro disgiunta, del Presidente o del Vice-Presidente.
- compiere nell'interesse dell'Associazione qualsiasi atto ed operazione in relazione allo scopo sociale e tutto quanto non sia tassativamente riservato alle decisioni dell'Assemblea;
- assumere, sospendere e licenziare i direttori o altro personale dipendente e stabilire le relative mansioni;
- predisporre il bilancio annuale preventivo e del rendiconto consuntivo.

Art.39) - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere.

La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere portata a conoscenza di tutti i membri dello stesso con un congruo anticipo rispetto alla data fissata per la riunione. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno, l'ora fissata per la riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.

ll r. c. B. d. e.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed alla a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Art.40) - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente; ovvero in caso di sua mancanza, da un altro membro del Consiglio Direttivo, su designazione dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto ragionevole della maggioranza dei presenti.

L'espressione di astensione si computa come voto negativo, in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive, potrà essere ritenuto dimissionario dal Consiglio.

Art.41) - Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente tra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio, quello dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Art.42) - Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei del Consiglio stesso.

Art.43) - Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma, ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, inoltre, se ricorrono motivi di urgenza pregiudizievoli al buon andamento dell'associazione, può compiere anche atti riservati al Consiglio, ma dovrà sottoporli, non oltre sette giorni, alla ratifica del Consiglio.

IL VICE-PRESIDENTE

Art.44) - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Art.45) - Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Il Segretario cura la tenuta del

Elav. B. M. O. L.

Libro Verbali e delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli aderenti all'Associazione.

Art.46) - Il Segretario cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al consiglio direttivo e poi all'assemblea.

Cura inoltre la gestione della cassa e i conti bancari dell'associazione, ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo.

PATRIMONIO E BILANCIO

Art.47) - Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative; dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti; dalle sovvenzioni di altri enti; dai premi e dai trofei vinti.

Art.48) - Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.49) - L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo curerà la formazione del rendiconto economico finanziario ed il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto dei principi della trasparenza nei confronti degli associati.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

Art.50) - Il Consiglio Direttivo dovrà depositare, almeno 15 giorni prima della data di convocazione e dell'assemblea, il bilancio preventivo e il rendiconto annuale, presso la sede dell'Associazione, consentendone l'esame a tutti i soci che lo richiedono.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art.51) - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato soltanto da una sessione straordinaria dell'Assemblea, appositamente convocata. La delibera si intende approvata se riporta la maggioranza di almeno 3/4 degli aderenti.

Art.52) - In caso di scioglimento per qualunque causa l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.53) - Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti

Elvio Bartolucci

contendenti, in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente della Camera di Commercio di Arezzo.

LEGGE APPLICABILE

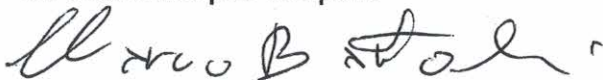
Art.54) - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto o nei Regolamenti si deve fare riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art.55) - Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare in contrasto con esso.

Associazione Fotoamatori

Francesco Mochi

Il Presidente pro-tempore



REGISTRATO AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO
TERRITORIALE DI MONTEVARCHI
IL 10-11-2020 1227 SERIE 3

